Messaggio numero 3900 del 26-11-2026

Mittenti

Direzione Centrale Pensioni

Oggetto

Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103. Domande presentate anteriormente alla pubblicazione della circolare n. 15 del 9 febbraio 2026. Istruzioni operative

Testo Completo

1. Premessa

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, in attuazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, sono state fornite indicazioni in merito all'esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, in applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 45, superando il precedente orientamento amministrativo applicato in materia.

Al fine di individuare criteri uniformi per la gestione delle domande in esame, l'Istituto ha avviato uno specifico confronto tecnico con l'Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) e con gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 (di seguito, Enti privati).

Tanto premesso, con il presente messaggio, all'esito del citato confronto, sentito anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti istruzioni.

2. Domande di ricongiunzione presentate anteriormente alla pubblicazione della circolare n. 15/2026 e non ancora definite dagli Enti privati

Le domande di ricongiunzione presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 15/2026 e non ancora definite con un provvedimento da parte degli Enti privati, notificato e accettato dall'interessato, devono essere definite in applicazione dell'orientamento espresso con la medesima circolare, anche qualora l'Istituto abbia già trasmesso il relativo prospetto contributivo.

Conseguentemente, ai fini della determinazione della posizione contributiva oggetto di ricongiunzione, i prospetti contributivi devono essere rielaborati con l'inclusione anche dei periodi accreditati presso la Gestione separata, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 15/2026.

3. Domande di ricongiunzione già definite. Presentazione della domanda di ricongiunzione integrativa

Per le domande di ricongiunzione presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 15/2026 e già definite con l'accettazione del relativo provvedimento emesso dagli Enti privati, senza che nell'operazione siano stati ricompresi i periodi contributivi accreditati presso la Gestione separata in ragione dell'orientamento amministrativo precedentemente applicato, gli interessati possono presentare una domanda di ricongiunzione integrativa della domanda originaria.

La domanda di ricongiunzione integrativa è finalizzata esclusivamente alla valorizzazione dei periodi contributivi accreditati presso la Gestione separata che:

- risultavano già esistenti alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione originaria;
- non sono stati ricompresi nella precedente operazione di ricongiunzione esclusivamente in ragione dell'orientamento amministrativo applicato al momento della relativa definizione.

La domanda integrativa non costituisce una nuova e autonoma domanda di ricongiunzione, ma è volta a completare gli effetti della facoltà di ricongiunzione già esercitata dall'interessato con la domanda originaria, fermi restando gli effetti della precedente operazione di ricongiunzione con riferimento ai periodi contributivi già trasferiti.

Tale qualificazione consente, da un lato, il superamento dei limiti, anche temporali, stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 45/1990 e, dall'altro, il completamento degli effetti della facoltà già esercitata con riferimento a una componente della posizione contributiva che, secondo l'interpretazione attualmente applicata dall'Istituto, è suscettibile di essere valorizzata nell'operazione originaria.

45/1990, che devono risultare perfezionati alla data di presentazione della domanda originaria. In caso contrario, l'istanza successivamente presentata non può essere qualificata come integrazione della precedente domanda di ricongiunzione e deve essere valutata, ricorrendone i presupposti, come una nuova domanda di ricongiunzione, con applicazione della disciplina ordinaria prevista dalla legge n. 45/1990.

Infine, si precisa che non si dà corso alla domanda di ricongiunzione integrativa qualora le posizioni contributive oggetto di ricongiunzione siano state nel frattempo utilizzate per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

3.1 Presentazione e istruttoria della domanda di ricongiunzione integrativa

La domanda di ricongiunzione integrativa di cui al precedente paragrafo 3 deve essere presentata all'Ente privato competente entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente messaggio. Tale termine, individuato dall'Istituto nell'ambito delle proprie valutazioni di carattere gestionale e amministrativo, tenuto conto degli esiti del confronto tecnico svolto con l'ADEPP e con gli Enti privati, è ritenuto congruo ai fini del completamento della fase transitoria conseguente al nuovo orientamento amministrativo. Gli Enti privati avranno cura di assicurare un'adeguata informativa ai propri iscritti in merito alla possibilità di presentare la domanda di ricongiunzione integrativa e al relativo termine.

Sotto il profilo operativo, le domande di ricongiunzione integrative saranno gestite fuori dagli ordinari flussi telematici attualmente in uso tra l'INPS e gli Enti privati. Questi ultimi, quali Enti istruttori e accentranti, procederanno all'acquisizione e alla qualificazione delle richieste come domande di ricongiunzione integrative, curandone l'istruttoria in raccordo con l'INPS.

4. Indicazioni finali

Restano ferme, per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, le istruzioni fornite con la circolare n. 15/2026.

Il Direttore Generale

Valeria Vittimberga

Allegati

Messaggio numero 3900 del 26-11-2026.pdf
PDF, 114.5 KB

